

nato di Porto, e d'oggi in avvenire viene proibita l'ulteriore costruzione ed introduzione in questo Porto, sotto qualsiasi titolo, oltre le già esistenti, d'ogni altra *Battellina*, *Battella*, *Guzzetto*, *Passeretta* e qualsivoglia simile barchetta, che sotto qualsiasi nome presenti gli inconvenienti delle antidette.

3. I nomi dei Battellanti saranno descritti con ordine numerico in una Tabella, ed il rispettivo numero loro sarà marcato in Cifre visibili sopra il battello di ogn' uno, e sopra la rispettiva licenza; i battellanti con tali *Battelline*, *Battelle*, *Guzzetti*, *Passarette*, ed' altre che, non fossero iscritte a quest' ora presso quest' I. R. Capitanato di Porto, dovranno denunziarle allo stesso entro otto giorni, acciò faccia gli opportuni registri ed apponga le prescritte cifre e nomi, e ciò sotto la pena della confisca del legno, che non fosse stato denunziato, oltre le pene per gli altri delitti.

4. Sarà nominato un capo per ogn' uno degli appostamenti qui appresso specificati, onde mantenga il buon ordine e la dovuta disciplina fra i battellanti ed ogni capo avrà sotto di se un certo numero di battellanti, i quali dovranno attenersi alle seguenti regole.

5. Il capo d' ogni appostamento sarà tenuto di invigilare sulla condotta degli altri, denunziando al Capitanato del Porto le contravvenzioni, che venissero commesse contro il presente Regolamento.